

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1972

Presidenza del Presidente RIPAMONTI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1971, n. 556, recante norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72 » (246) (D'iniziativa dei senatori Sammartino e altri):

PRESIDENTE	Pag. 74, 75
ALESSANDRINI	74
CALVI, relatore alla Commissione	74
FARABEGOLI	74
PAPA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	74
PIVA	74

Discussione e approvazione:

« Proroga dei termini previsti nell'articolo 42, primo e secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del com-

mercio » (540) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 75, 76, 77
ALESSANDRINI	76
FARABEGOLI, relatore alla Commissione	75, 76
PAPA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	75, 76
PIVA	76, 77

La seduta ha inizio alle ore 13,10.

LEGGIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1971, n. 556, recante

10^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (14 dicembre 1972)

norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72 » (246), d'iniziativa dei senatori Sammartino ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1971, n. 556, recante norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72 », d'iniziativa dei senatori Sammartino, Dal Canton Maria Pia, Murrura, Smurra, Fracassi e Scipioni.

Prego il senatore Calvi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C A L V I , relatore alla Commissione. Avevo preparato una breve relazione, ma, data l'ora tarda, ritengo opportuno rimettermi a quella del proponente, che giudico abbastanza chiara.

In definitiva si tratta di un provvedimento di giustizia e di equità, in quanto tende a far beneficiare del disposto della legge del 1971 anche i dipendenti delle Camere di commercio, considerati come statali perchè avevano svolto il loro servizio promiscuamente presso le Camere ed organismi ministeriali e per tale motivo tali funzionari erano stati esclusi dai benefici accordati ai dipendenti camerali. Durante il fascismo, infatti, al posto delle Camere di commercio c'erano le Unioni provinciali dell'economia, che erano statali.

Aggiungo che, a mio avviso, sarebbe opportuno inserire nel titolo la seguente frase: « concernente il trattamento di quiescenza dei dipendenti delle Camere di commercio » Questo per rendere più chiaro il titolo stesso.

Concludo quindi in senso favorevole alla approvazione del provvedimento e ricordo che su di esso è stato espresso parere favorevole della 5^a e della 11^a Commissione. Il parere della Commissione bilancio così suona:

« La Commissione programmazione e bilancio, nell'esprimere parere favorevole al disegno di legge, invita la Commissione di merito a valutare approfonditamente se l'estensione del beneficio al personale statale che abbia prestato la sua opera presso le Came-

re di commercio non rischi di danneggiare quello delle Camere di commercio medesime. L'osservazione in questione mi sembra puramente formale ».

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

A L E S S A N D R I N I . Evidentemente il giudizio sul provvedimento in esame, almeno per la nostra parte politica, non può essere che positivo. La nostra Commissione ha già approvato a suo tempo la legge numero 556 del 1971 con la quale si dava ai dipendenti delle Camere di commercio collocati a riposo prima del 16 marzo del 1970 un assegno integrativo, in quanto erano stati liquidati con una somma capitale e non godevano quindi di una pensione.

Per questo non sono favorevole alla modifica del titolo proposta dall'onorevole relatore. La legge che approvammo era già di difficile interpretazione per cui non è questa certo l'ultima volta che saremo chiamati a discutere questa materia.

P I V A . Lo spirito della legge precedente qui richiamata era proprio quello di concedere un beneficio a tutta la categoria. Con il provvedimento in esame, quindi, non facciamo che correggere l'interpretazione che ne è stata data, conformemente al suo spirito originario.

Per questo siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge in esame. Contrari invece alla modifica del titolo proposta dal relatore.

F A R A B E G O L I . Sono anch'io favorevole al provvedimento in esame e ritengo non necessaria la modifica del titolo proposta.

C A L V I , relatore alla Commissione. In questo caso posso senz'altro ritirare la mia proposta. Non ne faccio un elemento indispensabile.

P A P A , sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Go-

10ª COMMISSIONE

7º RESOCONTO STEN. (14 dicembre 1972)

verno è favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Ai sensi ed agli effetti della legge 24 luglio 1971, n. 556, si considera dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il personale dei ruoli delle suddette Camere, trasferito, a norma di legge, nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'economia e collocato a riposo con liquidazione *una tantum* prima del 16 marzo 1970.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga dei termini previsti nell'articolo 42, primo e secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio » (540) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Proroga dei termini previsti nell'articolo 42, primo e secondo comma, della legge 11 giugno 1971, sulla disciplina del commercio, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Farabegoli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

F A R A B E G O L I , *relatore alla Commissione.* Anche per questo disegno di legge avevo preparato una dettagliata relazione, ma, data la ristrettezza del tempo, penso che, essendo già passato un lungo periodo dalla presentazione del disegno di legge l'ar-

gomento sia da tutti noi conosciuto. Trattasi semplicemente di approvare una proroga di norme relative alla disciplina del commercio, proroga, fra l'altro, limitata al 31 dicembre di quest'anno. Perciò ritengo che si debba dare un parere, oltrechè favorevole, anche immediato, perchè quando fu pubblicata la legge 11 giugno 1971, n. 426, la stessa prevedeva un anno di tempo per l'iscrizione, nel registro degli esercenti attività commerciali presso le Camere di commercio, di coloro che già esercitavano il commercio di vendita e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Effettivamente gli interessati hanno beneficiato di un termine ridotto di sei mesi dato che il regolamento di esecuzione ha sostanzialmente ridotto tale termine.

Solo una considerazione vorrei fare: ricordare le dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario alla Camera dei deputati in occasione dell'approvazione di questo disegno di legge. Infatti alla Camera vi era l'intenzione, da parte del Governo, di presentare un emendamento che non era riferito solo a questa proroga, bensì anche alla proroga, in favore dei Comuni, per l'approntamento dei piani commerciali che la legge obbliga ad affrontare. In quella sede vi fu una discussione ampia, complessa, in certi momenti turbolenta, e tutto ciò ha comportato il rinvio, anzi l'accantonamento con riserva da parte del Governo, di questo emendamento, con riserva di esaminarlo successivamente. Va tenuto presente che per i Comuni la scadenza, per la realizzazione di questo piano è fissata al 31 marzo 1973.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Poi c'è la proroga da parte della Regione per un altro mese.

F A R A B E G O L I , *relatore alla Commissione.* Comunque credo che i termini non siano sufficienti. Pertanto, considerato che alla Camera il Sottosegretario si è impegnato a portare avanti un'accurata indagine presso i Comuni sullo stato di elaborazione dei piani commerciali e, in rapporto a

10^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (14 dicembre 1972)

tale indagine, riferire alla Commissione, ne farei richiesta specifica.

P R E S I D E N T E . Il Governo ha riferito alla Camera.

P A P A, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. In data 6 dicembre alla Commissione industria.

F A R A B E G O L I, relatore alla Commissione. Prendo atto di questa risposta e perciò ritengo che il disegno di legge debba essere approvato.

A L E S S A N D R I N I. Non ho niente da dire in merito al disegno di legge, ma vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario su un fenomeno che si è verificato in relazione all'applicazione della legge sulla disciplina del commercio; ossia erano necessarie delle attestazioni, da parte delle Camere di commercio, per l'esercizio di un'attività commerciale, non soltanto, ma anche per la qualificazione degli operatori nell'attività commerciale. Ora mi risulta che talune Camere di commercio hanno applicato per queste pratiche la tassa minima, sia che si tratti di un riconoscimento dell'attività commerciale, sia di un riconoscimento della capacità dell'operatore commerciale, sia della qualificazione di un collaboratore. A me è sembrata necessaria una uniformità nell'applicazione della tassa. Sarò grato al relatore se vorrà dirci qualche cosa in merito ai criteri emanati.

P I V A. Vi sono delle « legghine » sulle quali non c'è bisogno di soffermarsi praticamente e quindi mi scuso se non conosco il testo dell'articolo 42 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Vorrei pregare il relatore di farmene conoscere il contenuto.

F A R A B E G O L I, relatore alla Commissione. « Coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono in possesso della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito

in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, al regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 142, e legge 5 febbraio 1934, n. 327, o della licenza di pubblica sicurezza, hanno diritto di ottenere l'iscrizione nel registro previa istanza da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio entro un anno a decorrere dalla data predetta ».

Il secondo comma, in sostanza, contiene la stessa normativa, solo che serve per ottenere l'autorizzazione a continuare ad esercitare l'attività di commerciante, di cui all'articolo 24, previa istanza da presentare al Comune dove ha sede l'esercizio, entro lo stesso termine.

Tutti gli operatori commerciali avevano l'obbligo di effettuare l'iscrizione al registro istituito presso le Camere di commercio e di chiedere, al Comune nel quale era situato l'esercizio, l'autorizzazione a proseguire la propria attività. Tali adempimenti dovevano essere effettuati entro un anno dall'entrata in vigore della legge n. 426, ma poiché sei mesi sono serviti per la emanazione del relativo regolamento (che contiene anche le indicazioni relative alla tassa da pagare alla Camera di commercio, cui ha fatto cenno il senatore Alessandrini) il tempo a disposizione si è ridotto a metà; per cui è avvenuto che molti operatori commerciali, sprovvisti o non sufficientemente informati o sbadati, non hanno effettuato gli adempimenti richiesti entro i sei mesi, quindi corrono il rischio di non poter proseguire la loro attività. Io credo che la proroga al 31 dicembre 1972 dei termini previsti nell'articolo 42 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sia congrua per permettere ai ritardatari di ottemperare agli obblighi imposti con la citata legge.

A L E S S A N D R I N I. Io dubito che sia congrua.

P A P A, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Nel luglio scorso si è accertato che c'erano state

10ª COMMISSIONE

7º RESOCONTO STEN. (14 dicembre 1972)

dal 10 al 20 per cento di omissioni, per cui si è ritenuto che la proroga fino al 31 dicembre 1972 fosse sufficiente per permettere a questi ritardatari di provvedere a porsi in regola.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Alessandrini, preciso che l'articolo 10 del Regolamento prevede per le Camere di commercio un diritto fisso nella misura non superiore alle 15.000 lire, affidandone la determinazione concreta alle giunte camerali, che appunto l'hanno stabilita nella misura massima. Il Governo non può intervenire in proposito.

Io mi associo alle conclusioni del relatore e invito la Commissione a dare voto favorevole al disegno di legge.

P I V A . Dopo i chiarimenti forniti dal relatore, pare anche a noi che il provvedimento sia utile e quindi ci dichiariamo favorevoli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I termini prescritti nell'articolo 42, primo e secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio sono prorogati al 31 dicembre 1972.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e ha effetto dal 22 luglio 1972.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO